

4476



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA  
UFFICIO X

Roma, 31 LUG. 2019

Prot. n. 194930/2019  
Entrata prot. n. 194695/2019  
Allegati: 1  
Riferimento a nota n.

All'Ufficio legislativo  
Economia  
Sede

e p.c. All'Ufficio del coordinamento  
legislativo  
Sede

All'Ufficio legislativo Finanze  
Sede

OGGETTO: A.S. n. 1437 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. Relazione tecnica di passaggio.

È stata esaminata la relazione tecnica relativa al provvedimento indicato in oggetto, aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Al riguardo, per quanto di competenza, si comunica di non avere osservazioni da formulare e si restituisce la relazione tecnica di cui trattasi debitamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

## RELAZIONE TECNICA

Il provvedimento si compone di 28 articoli, suddivisi in tre Capi.

Il Capo I reca “Disposizioni urgenti in materia di contrasto all’immigrazione illegale e di ordine e sicurezza pubblica”.

**L’articolo 1** inserisce nell’articolo 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il nuovo comma 1-ter con il quale si attribuisce al Ministro dell’interno, nella sua qualità di Autorità nazionale di pubblica sicurezza, nell’esercizio delle funzioni di coordinamento attribuitegli dalla legge, il potere di limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, con l’eccezione del naviglio militare e delle navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e di sicurezza pubblica, ovvero quando, in una specifica ottica di prevenzione, ritenga necessario impedire il c.d. “passaggio pregiudizievole” o “non inoffensivo” di una specifica nave in relazione alla quale si possano concretizzare – limitatamente alle violazioni delle leggi in materia di immigrazione – le condizioni di cui all’art. 19, *paragrafo* 2, lettera g), della legge n. 689/1994, di ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, sottoscritta a Montego Bay nel 1982, *resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689*. Si tratta di una disposizione a carattere ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L’articolo 2** inserisce *i commi 6-bis, 6-ter e 6-quater* nell’articolo 12 del Testo unico delle leggi sull’immigrazione. *In particolare, il comma 6-bis prevede* che, salvo alcune eccezioni, il comandante della nave è tenuto ad osservare la normativa internazionale di settore, nonché i divieti e le limitazioni eventualmente posti dal Ministro dell’interno, ai sensi del comma 1-ter dell’articolo 11 del suddetto Testo Unico, introdotto dall’articolo 1 del presente decreto.

L’inosservanza è sanzionata con la previsione del pagamento di una somma di denaro da **150.000 euro a 1.000.000** al cui pagamento sono obbligati in solido, con il comandante della nave, l’armatore ed il proprietario della nave. *La nave utilizzata per commettere la violazione è immediatamente sottoposta a sequestro amministrativo in vista della sua confisca. Intervenuto il provvedimento ablatorio definitivo, gli oneri di custodia delle imbarcazioni sono imputati all’armatore e al proprietario della nave medesima.* All’irrogazione delle sanzioni, accertate dagli organi addetti al controllo, provvede, secondo le previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, il prefetto territorialmente competente. *Il comma 6-ter stabilisce che le imbarcazioni sequestrate ai sensi del comma 6-bis possono essere affidate in custodia, dal prefetto, agli organi di polizia, alle Capitanerie di porto, alla Marina Militare o ad altre Amministrazioni che ne facciano richiesta per l’impiego in attività istituzionali. I conseguenti oneri relativi alla gestione dei natanti sono a carico dell’Amministrazione che ne ha l’uso, senza aggravii a carico della finanza pubblica. Il comma 6-quater prevede l’acquisizione della nave al patrimonio dello Stato a seguito della inoppugnabilità del provvedimento che dispone la confisca e, a richiesta, l’assegnazione della stessa all’Amministrazione che ne ha avuto l’uso ai sensi del comma 6-ter.*

*Tale Amministrazione avanzerà richiesta di assegnazione definitiva ove sia in grado di sostenere a regime i conseguenti costi di gestione attraverso la rimodulazione delle proprie spese e, comunque, con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, non essendo previsti stanziamenti ad hoc per far fronte ai suddetti oneri gestionali. Si prevede, altresì, che la nave per la quale non sia stata presentata istanza di affidamento o che non sia stata richiesta in assegnazione dall'Amministrazione che ne ha avuto l'uso ai sensi del comma 6-ter, sia, a richiesta, assegnata a pubbliche amministrazioni per fini istituzionali ovvero venduta, anche per parti separate. Le imbarcazioni non utilmente impiegabili e rimaste invendute nei due anni dal primo tentativo di vendita sono destinate alla distruzione.*

*Il comma 1-bis prevede che le somme derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 del Testo unico delle leggi sull'immigrazione, introdotto dal comma 1 del presente articolo, cioè l'inosservanza da parte del comandante della nave della normativa internazionale e dei divieti e delle limitazioni imposti, nonché quelle derivanti dalla vendita delle navi o di parti di esse, siano versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per poi essere riassegnate ad un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'Interno, ripartito annualmente sulla base di un decreto del Ministro dell'interno di concerto con gli altri ministri interessati, da adottarsi entro il 31 ottobre, tra le Amministrazioni interessate che abbiano comunicato al suddetto Ministero dell'interno, entro il 31 luglio, gli oneri sostenuti per la gestione, la custodia e la distruzione delle navi rispettivamente assegnate, a titolo di concorso alle relative spese.*

*In merito alla quantificazione degli oneri derivanti dalla custodia e dall'utilizzo delle navi sottoposte a sequestro o confisca, gli stessi sono stimati (comma 2) in euro 650.000 per il 2019 e in euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2020. La stima tiene conto della portata deterrente della norma, divenuta ancor più incisiva a seguito delle modifiche apportate dalla Camera, la quale dovrebbe far sì che il numero delle violazioni risulti estremamente contenuto.*

*Va, inoltre, evidenziato che gli oneri connessi alla custodia delle navi – presumibilmente riferibili, in media, a una nave al mese e fermo restando quanto previsto in ordine all'addebitabilità delle stesse al proprietario ed all'armatore all'atto della confisca definitiva – risultano ampiamente coperti ai sensi del comma 2 del presente articolo.*

*Si fa presente che i potenziali ulteriori oneri, derivanti dall'eliminazione operata dalla Camera dei Deputati del requisito della reiterazione della violazione per procedere al sequestro ed alla confisca amministrativa della nave – seppur idonei a determinare, in astratto, un incremento del numero di imbarcazioni soggette a sequestro cautelare - potranno essere sostenuti in virtù dell'innalzamento (pari ad euro 150.000 per il 2019 e ad euro 300.000 a decorrere dal 2020) delle somme appostate per farvi fronte. In particolare, lo stanziamento aggiuntivo viene coperto attingendo alle risorse disponibili sul fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Alla parte residua degli oneri, pari ad euro 500.000 per l'anno 2019 e a euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.*

*A dimostrazione della congruità delle somme appostate si rappresenta, poi, che – ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 2 settembre 2006, n. 265 ("Regolamento recante le tabelle per*

*la determinazione dell'indennità spettante al custode dei beni sottoposti a sequestro”) – l'indennità per la custodia di un'imbarcazione di lunghezza fuori tutto oltre i 10 metri (categoria alla quale è lecito ritenere appartenga la stragrande maggioranza delle imbarcazioni sequestrate, in vista della loro confisca) per un arco di tempo presuntivamente quadriennale (dalla data del suo sequestro a quello in cui il provvedimento di confisca acquista carattere di definitività) risulta pari ad euro 6.444,24 per imbarcazione; pertanto, le somme alle quali occorre attingere per far fronte a detta spesa appaiono ampiamente coperte.*

*In relazione a tali costi, va, comunque, tenuto conto delle risorse disponibili sul Fondo istituito ai sensi del comma 1-bis e alimentato con le entrate delle sanzioni amministrative e con i ricavati della vendita delle navi confiscate. Esse, infatti, saranno ripartite – su richiesta delle amministrazioni interessate – al fine di utilizzarle quale concorso agli oneri di gestione delle navi assegnate, nonché a quelli di custodia e di distruzione.*

L'articolo 3 realizza il duplice scopo di estendere alle fattispecie associative realizzate al fine di commettere i reati di cui all'articolo 12, comma 1, del testo unico in materia di immigrazione la competenza delle procure distrettuali e la disciplina delle intercettazioni preventive, integrando l'attuale formulazione dell'articolo 51, comma 3-bis, c.p.p., in cui sono menzionate solo le ipotesi di cui ai commi 3 e 3-ter del medesimo articolo 12.

Al riguardo si rappresenta che l'estensione della competenza delle procure distrettuali alle fattispecie di reato previste dalla norma in esame non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, trattandosi di ordinaria attività giudiziaria, peraltro già espletata a legislazione vigente nelle ipotesi aggravate riguardanti la tipologia di reati in materia di immigrazione clandestina.

In tal senso, anche con riferimento alla disciplina delle intercettazioni telefoniche, si stima un modesto incremento delle connesse attività, atteso che - sebbene nell'ipotesi aggravata - già opera la disciplina delle attività di intercettazione prevista dal comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale (che a sua volta rimanda all'articolo 12 del T.U. sull'immigrazione). Le attività connesse alle suddette intercettazioni potranno pertanto essere fronteggiate, mediante riprogrammazione delle spese, con l'utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del bilancio del Ministero della giustizia a legislazione vigente, alla Missione 6 - U.d.V. 1.4 “Dipartimento degli affari di giustizia “Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria” - C.d.R. “Dipartimento degli affari di giustizia” – Azione Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso intercettazioni” sul capitolo 1363 “Spese di giustizia per l'intercettazione di conversazioni e comunicazioni” che reca uno stanziamento di euro 218.718.734 per ciascuno degli anni 2019-2021.

Nell'anno 2018 è stata sostenuta una spesa di euro 205.000.000 circa (dati di spesa al 13.2.2019 e in via di accertamento definitivo), inferiore dunque allo stanziamento definitivo di bilancio del cap. 1363 (pari a complessivi euro 230.718.734), con conseguente insussistenza di situazioni debitorie.

Capitolo 1363 – anno 2018

Cap.	dotazione di bilancio definitiva per spese	variazione di bilancio	stanziamento definitivo	spesa relativa anno 2018	debiti fuori bilancio

	in conto competenza	definitive			
1363	230.718.734		230.718.734	205.000.000	0

I dati in possesso evidenziano, nel corso degli ultimi anni, una significativa riduzione della spesa per intercettazioni: si è infatti passati dai 300/280 milioni di euro rilevati rispettivamente negli anni 2009 e 2010 ad una spesa di circa 245 milioni di euro dell'anno 2015 e di circa 205 milioni di euro nell'anno 2016, aumentata a circa 230 milioni di euro nel solo anno 2017 ma diminuita a circa 205 milioni nell'anno 2018.

A ciò si aggiunga che, con accordo transattivo sottoscritto in data 4 aprile 2017 tra le società Telecom Italia S.p.A. e Telecom Italia Sparkle S.p.A. (da un lato) e il Ministero della giustizia (dall'altro), approvato il 16 maggio 2017 e il 5 giugno 2017, e registrato alla Corte dei conti in data 6 luglio 2017 (al n. 1566), è stata definita ogni pretesa creditoria delle predette società per le prestazioni di intercettazioni rese dal 1997 al 2004, mediante la corresponsione della complessiva somma di euro 20.000.000, IVA compresa (a fronte di una pretesa di circa euro 110.000.000), di cui euro 10.000.000 versati nell'anno 2017 ed euro 10.000.000 corrisposti nel 2018 (impegni di spesa n. 10737 e n. 10742 sul cap. 1363/01). Detto atto transattivo ha permesso di chiudere posizioni creditorie aperte risalenti nel tempo mediante il riconoscimento di una minima parte delle prestazioni fatturate.

Inoltre, in data 3 ottobre 2018, è stato sottoscritto un accordo transattivo tra il Ministero della giustizia e la società Vodafone Italia S.p.A. con il quale è stata definita ogni pretesa creditoria della società per le prestazioni obbligatorie di giustizia rese fino al 31 dicembre 2011 ai sensi dell'art. 96 del Codice delle comunicazioni elettroniche. Con il predetto accordo transattivo, a fronte di una richiesta complessiva pari ad € 10.905.254,09 oltre accessori, la società ha ridotto la propria pretesa al complessivo importo di € 5.518.246,60, rinunciando altresì alla totalità degli interessi maturati e maturandi, nonché ad ogni pretesa risarcitoria a qualsivoglia titolo connessa ai crediti in questione, nonché ancora a qualsiasi azione legale (per capitale, spese, interessi e pretese risarcitorie) e con abbuono di ogni eventuale spesa riferita alle prestazioni collegate al medesimo credito. Il Ministero della giustizia ha in quella sede accettato tali rinunce e si è impegnato a corrispondere alla società la minor somma complessiva di €. 5.518.246,60: il relativo ordine di pagamento stato adottato in data 6.12.2018 (decreto di impegno n. 21706 del 26.10.2018)

Così come avvenuto nello scorso anno, infine, anche nel corso del 2018 l'amministrazione ha avviato specifiche iniziative volte alla velocizzazione dei pagamenti delle spese di intercettazione, ponendo in essere una serie di misure atte a contrastare, in coerenza con le azioni di Governo, il ritardo dei pagamenti delle transazioni commerciali nel rispetto della direttiva di cui al d.lgs. n. 231/2002.

Al fine di dare attuazione al dettato normativo di cui all'art. 1, commi 88, 89, 90 e 91, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (recante "*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario*"), l'amministrazione della giustizia, avvalendosi di un apposito gruppo di lavoro, ha adottato il decreto interministeriale 28 dicembre 2017, registrato alla Corte dei conti in data 23 gennaio 2018, con il quale sono state revisionate le voci di listino per le

cd. prestazioni obbligatorie, al fine di conseguire, in conformità al disposto normativo una riduzione della spesa di almeno il 50% rispetto alle tariffe praticate per le voci di listino stabilite con il decreto interministeriale del 26.4.2001.

I primi effetti di risparmio sulla spesa del nuovo listino si sono potuti apprezzare soltanto a partire dall'anno 2018 (essendo il citato decreto interministeriale entrato in vigore in data 23 gennaio 2018, data della registrazione alla Corte dei conti). In particolare, a fronte di una spesa per prestazioni obbligatorie pari ad euro 33.742.513 nel 2015 (18% della spesa complessiva), ad euro 32.465.849 nel 2016 (17% della spesa complessiva) e ad euro 32.481.752 nel 2017 (14% della spesa complessiva), nell'anno 2018 si è registrata una spesa pari ad euro 23.344.479 (in via di accertamento definitivo).

Le attività del gruppo di lavoro sono proseguite anche nell'anno 2019, al fine di definire il decreto di razionalizzazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione con la revisione delle relative tariffe, con la prospettiva di ulteriori effetti di risparmio sul capitolo di bilancio 1363.

Quanto infine allo stato di attuazione del d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 120 (recante *Disposizioni per armonizzare la disciplina delle spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di spese per le prestazioni obbligatorie e funzionali alle operazioni di intercettazione, in attuazione dell'articolo 1, comma 91, della legge 23 giugno 2017, n. 103*), alle misure adottate e ai costi sostenuti, giova ricordare che, con l'art. 1 della disposizione in esame, il legislatore ha introdotto un articolo 168-bis all'interno del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, a norma del quale *"1. La liquidazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime è effettuata senza ritardo con decreto di pagamento del pubblico ministero che ha richiesto o eseguito l'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione. (...)".* Tale disposizione, entrata in vigore in data 10.11.2018, interviene per risolvere una questione interpretativa sorta all'interno degli uffici giudiziari – relativa, in particolare, all'individuazione dell'autorità giudiziaria competente alla liquidazione delle spese di intercettazione in caso di trasferimento del relativo fascicolo tra lo svolgimento delle operazioni e l'invio della richiesta di liquidazione – in relazione alla quale non si era ancora addivenuti ad una soluzione sufficientemente condivisa. Pur essendo trascorso poco tempo dall'entrata in vigore di tale normativa, si può già affermare che dall'applicazione della stessa non dovrebbero derivare conseguenze sulla gestione capitolo di spesa 1363, incidendo la norma sull'attribuzione della competenza a liquidare le spese ma non sull'ammontare delle spese stesse.

Con riferimento alla gestione del corrente anno, a fronte di uno stanziamento iniziale di 218.718.734 euro, sono stati impegnati alla data dell'11 giugno 2019 complessivi 149.157.658,26 euro, assegnati ai funzionari delegati presso le procure, a integrale copertura delle spese per intercettazioni fino all'ultimo trimestre del 2019, anche attraverso la rimodulazione dei fabbisogni nell'ambito della rete dei funzionari delegati.

***L'articolo 3-bis integra il secondo comma dell'articolo 380 del codice di procedura penale, aggiungendo alle ipotesi in cui si determina l'arresto obbligatorio in flagranza di reato anche quella del delitto di resistenza o violenza contro una nave da guerra, ai sensi dell'art. 1100 del codice della navigazione.***

*Si tratta di disposizione di natura precettiva che non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, atteso che le attività derivanti rientrano tra quelle istituzionali già previste dalla normativa in vigore, le quali sono fronteggiate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

L'**articolo 4** stanziava la somma di 500.000 euro per l'anno 2019, 1.000.000 di euro per l'anno 2020 e 1.500.000 euro per l'anno 2021 da destinare *all'implementazione dell'utilizzo dello strumento investigativo delle* operazioni di polizia sotto copertura, *in relazione al concorso* di operatori di polizia di Stati stranieri con i quali il nostro Paese abbia stipulato specifici accordi di cooperazione. Gli oneri previsti dalla disposizione sono sostenuti mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario. La sostenibilità finanziaria dell'intervento è assicurata dalla capienza del capitolo 3410 al quale affluiscono le suddette entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a). Tale capitolo riporta, al 30 aprile 2019, una disponibilità di 3.749.459,20 euro che costituisce il saldo, positivo, tra le entrate (44.239.028,20 euro) e le assegnazioni (40.489.569,00 euro), come riportato nella sottostante tabella:

OGGETTO	ENTRATE	ASSEGNAZIONI	DIFFERENZA
Evidenza informatica 1° bimestre 2019	15.109.559,23		
Evidenza informatica 2° bimestre 2019	29.129.468,97		
<b>FINANZIAMENTI altre norme giuridiche:</b>			
Finanziamento DL 13/2017 art. 22 comma 1 - lett. B		28.486.240,00	
Finanziamento DL 13/2018 + L.132/2018		12.003.329,00	
<b>TOTALE AL 30/4/2019</b>	<b>44.239.028,20</b>	<b>40.489.569,00</b>	<b>3.749.459,20</b>

Anche la proiezione annuale sottoriportata, relativa a tutte le norme poste a carico della legge 44/1999, dimostra che le entrate annuali sono sufficienti a garantire la copertura degli oneri recati dalla disposizione in commento:

**Legge 23 febbraio 1999, n. 44, art. 18, comma 1, lettera a)**

**TUTTE le norme che devono essere finanziate con quota parte delle entrate**

**CAP. ENTRATA 3410 - versamenti premi assicurativi**

<b>OGGETTO</b>	<b>ANNO 2018</b>	<b>ANNO 2019</b>	<b>ANNO 2020</b>	<b>NOTE</b>	<b>APPUNTI</b>
DL 13/2017 art. 22 comma 1 - lett. B	22.670.500.00	28.486.240.00	28.486.240.00	a decorrere dal 2019 (decurtazione alla fonte)	Finanziamento centri immigrazione e protezione internazionale
L. 132/2018 art. 9, comma 2		1.860.915.00	1.860.915.00	a decorrere dal 2019 (decurtazione alla fonte)	Finanziamento nuove Sezioni commissioni territoriali
L. 132/2018 art. 9, comma 2-ter		2.481.220.00		solo anno 2019 (decurtazione alla fonte)	Finanziamento nuove Sezioni commissioni territoriali
L. 132/2018 art. 18, comma 3-bis		25.000.00		solo anno 2019 (decurtazione alla fonte)	Finanziamento CED interforze per polizia municipale
L. 132/2018 art. 31-ter, comma 3.2	2.000.000.00	2.000.000.00	2.000.000.00	a decorrere dal 2018 (decurtazione alla fonte)	Finanziamento fondo per indennità occupazione arbitraria immobili
L. 132/2018 art. 35-quater comma 1, punto c)		5.000.000.00		solo anno 2019 (decurtazione alla fonte)	Finanziamento fondo per iniziative di sicurezza urbana
L. 132/2018 art. 37, comma 4		570.000.00	3.400.000.00	a decorrere dal 2020 (decurtazione alla fonte)	Finanziamento Agenzia Nazionale dei beni confiscati
L. 132/2018 art. 38, comma 2	66.194.00	66.194.00	66.194.00	a decorrere dal 2018 (decurtazione alla fonte)	Finanziamento Agenzia Nazionale dei beni confiscati
DL 31/8/2013, n. 101 convertito con L. 30/10/2013, n. 125	8.416.132.98	???	???	Importi variabili annualmente. Massimo 20 milioni l'anno.	Finanziamento dei contratti a T.D. del personale Sportelli Unici Immigrazione (ad esaurimento) Variazione bilancio del DPP+DAIT
L. 147/2013, art. 1 commi, 494-495	7.438.270.00	???	???	Importi variabili annualmente per le esigenze del 2313/3 ed altre Amministrazioni	Finanziamento del diritto di uno speciale assegno vitalizio a causa di atto terroristico. Variazione di questo CdR
<b>TOTALE</b>	<b>40.591.096.98</b>	<b>40.489.569.00</b>	<b>35.813.349.00</b>		



L'**articolo 5**, al comma 1, modifica l'articolo 109 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – T.U.L.P.S.), prevedendo che, in caso di soggiorni non superiori alle 24 ore, la comunicazione alle questure delle persone alloggiate da parte dei titolari di strutture ricettive (hotel, pensioni, B&B, ecc.) vada effettuata *“entro 6 ore dall'arrivo”*. È evidente, infatti, che nel caso di soggiorni “giornalieri” l'Autorità di pubblica sicurezza debba essere avvisata tempestivamente, al fine di poter effettuare gli eventuali controlli prima che il soggetto lasci la struttura.

La disposizione ha carattere ordinamentale e, quindi, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*I successivi commi 1-bis e 1-ter stabiliscono, rispettivamente, che con decreto del Ministro dell'interno vengono stabilite le modalità di comunicazione, con mezzi informatici o telematici, dei dati delle persone alloggiate, così da consentire un collegamento diretto tra i sistemi informatici in uso alle Questure e quelli gestionali utilizzati dalle strutture ricettive, e che le disposizioni recate dal predetto decreto ministeriale entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.*

*In ordine a tali previsioni, si precisa che attualmente il sistema “Alloggiati Web” – amministrato dalla Polizia di Stato – consente ai gestori delle strutture ricettive dell'intero territorio nazionale di adempiere a quanto previsto dal novellato art. 109 del regio decreto n. 773/1931 (TULPS), inviando via internet le cosiddette “schedine alloggiati” secondo le modalità prescritte nel decreto del Ministro dell'interno del 7 gennaio 2013, in cui è disposto che la trasmissione dei dati – dalle strutture ricettive all'Autorità provinciale di pubblica sicurezza (Questore) – debba avvenire in formato elettronico e che tali informazioni siano conservate, presso il Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato, per 5 anni dalla data di inserimento.*

*La nuova disposizione consentirà di velocizzare l'invio delle schedine alloggiati da parte delle strutture ricettive, evitando di inserire i dati della clientela più volte, nei vari sistemi; saranno quindi sviluppati dei servizi di cooperazione applicativa che, in maniera del tutto automatica e trasparente, renderanno il dato fruibile al sistema “Alloggiati Web” direttamente all'atto dell'unico inserimento/registrazione dell'ospite sugli applicativi gestionali in uso alle strutture ricettive.*

*L'implementazione dei suddetti servizi, non costituisce un nuovo onere a carico del bilancio dello Stato in quanto si tratta di attività già previste da un contratto di manutenzione correttiva ed evolutiva, con scadenza 31 dicembre 2021.*

L'**articolo 6** reca disposizioni finalizzate a rafforzare il vigente quadro normativo a presidio del regolare e pacifico svolgimento delle manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico, modificando la legge 22 maggio 1975, n. 152. *La modifica introdotta dalla Camera dei Deputati ha provveduto a diversificare l'entità della pena qualora le condotte sanzionate creino un concreto pericolo per l'incolumità delle persone ovvero solo per l'integrità delle cose.*

La disposizione ha *natura precettiva e non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, atteso che le attività che ne derivano rientrano tra quelle istituzionali già previste dalla normativa in vigore e sono fronteggiate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

L'**articolo 7** apporta modifiche al codice penale sempre con la finalità, analoga a quella dell'articolo 6, di rafforzare il vigente quadro normativo a presidio del regolare e pacifico svolgimento delle manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico. *La Camera dei Deputati ha introdotto due modificazioni alla disposizione, incidenti sugli articoli 341-bis, primo comma, e 343, primo comma, del codice penale, entrambe volte a fissare una pena minima per le ipotesi delittuose ivi considerate, sinora non prevista.*

*La disposizione ha natura precettiva e non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, atteso che le attività che ne derivano rientrano tra quelle istituzionali già previste dalla normativa in vigore e sono fronteggiate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

Il Capo II reca "Disposizioni urgenti per il potenziamento dell'efficacia dell'azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza".

L'**articolo 8** introduce misure straordinarie per l'eliminazione dell'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna.

Il Ministero della giustizia è autorizzato all'assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 12 mesi, di un contingente massimo di 800 unità di personale amministrativo giudiziario, non dirigenziale, di Area I (200 unità) e II (600 unità), nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2001, n. 165 e in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Per l'assunzione del predetto personale, si applicano le modalità semplificate di cui all'articolo 14, comma 10-ter, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, o mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nonché mediante l'avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento secondo le procedure previste dall'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La disposizione prevede, infine, che l'amministrazione giudiziaria può indicare un punteggio aggiuntivo in favore dei soggetti che abbiano i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-*quater* e 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni.

In particolare, si rappresenta che l'assunzione delle unità sopra indicate è elemento essenziale per agevolare le attività di cancelleria (afferenti agli uffici giudicanti) e di segreteria (afferenti agli uffici requirenti) successive al formarsi del giudicato penale. Innanzitutto, si osserva che il contributo offerto dal personale di Area I e di Area II interessato dall'intervento è soprattutto un contributo di supporto e sostegno all'attività propria delle qualifiche più esperte deputate ad adempimenti più complessi. Nell'emergenza prospettata di un'esecuzione penale senza eccessivi ritardi, infatti, l'assunzione di personale a tempo determinato da destinare ad adempimenti routinari, manuali o operativi e preliminari ad incombenze più qualificate - sotto la supervisione ed il controllo finale del dirigente della cancelleria o della segreteria o del personale preposto - risulta

misura organizzativa efficace e necessaria ai fini di una consistente riduzione delle pendenze con abbattimento dell'arretrato e conseguimento di un'efficiente distribuzione dei carichi di lavoro.

Per quanto sopra esposto, pertanto, si può esemplificativamente, indicare una serie di adempimenti ai quali il personale da assumere potrà dedicarsi direttamente o in collaborazione con il personale maggiormente qualificato e già operante negli uffici giudiziari. Si tratta di attività connesse alla corretta formazione del titolo esecutivo quali: la tempestiva trasmissione della sentenza o di altro provvedimento al P.M.; l'esecuzione delle disposizioni civili; l'esecuzione delle pene pecuniarie; l'esecuzione dei provvedimenti di confisca e di destinazione dei beni ed ogni altra questione concernente la eseguibilità del titolo esecutivo, quali soprattutto quelle connesse alle iscrizioni al casellario giudiziale.

Per quanto riguarda, inoltre, le attività di segreteria degli uffici requirenti, si tratta di adempimenti collegati all'emissione dell'ordine di esecuzione del P.M., quali: la tenuta di scadenziari e registri, anche relativi alle diverse istanze correlate alla esecutività dell'ordine o alla sua sospensione nonché all'applicazione di misure alternative alla detenzione. In buona sostanza, con l'intervento in esame, si vuole contribuire all'adeguamento dell'operato degli uffici giudiziari al rispetto delle cadenze temporali previste normativamente per l'espletamento puntuale e corretto degli adempimenti connessi all'esecutività della pena principale o accessoria.

Le assunzioni in questione possono essere disposte anche in sovrannumero rispetto all'attuale dotazione organica e alle assunzioni già programmate, in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente.

Gli oneri derivanti dalla disposizione sono quantificati, con decorrenza 15 novembre 2019, in euro 3.861.324 per l'anno 2019 e in euro 27.029.263 per l'anno 2020, calcolati sulla base delle retribuzioni annue lorde, ivi comprese le competenze accessorie (FUA, buoni pasto e straordinario), per n. 200 unità di personale amministrativo giudiziario di Area I/F2 e n. 600 unità di personale amministrativo giudiziario di Area II/F2, del Ministero della giustizia, con decorrenza 15 novembre 2019, come meglio rappresentato nelle seguenti tabelle:

#### Calcolo degli oneri accessori:

<b>Quota FUA</b>			
<b>Area/Fascia</b>	<b>Quota FUA</b>	<b>O.R. (24.20+8.50)</b>	<b>FUA LORDO ANNO pro- capite</b>
II F2	964,00	315,23	<b>1.279,23</b>
I F1	899,00	293,97	<b>1.192,97</b>

<b>Buoni Pasto</b>		
<b>GG. Lavorativi</b>	<b>Costo buono pasto</b>	<b>Totale costo annuo buoni pasto pro capite</b>
99	€ 7,00	<b>693,00</b>

<b>Lavoro straordinario diurno</b>					
<b>Area/Fascia</b>	<b>Aliquota oraria diurna</b>	<b>OO.RR. (24,20+8,50)</b>	<b>Aliquota oraria lordo Stato</b>	<b>ore medie annuali (15 ore x 11 mesi)</b>	<b>Totale straordinario annuo pro-capite</b>
II F2	12,73	4,16271	<b>16,89271</b>	165	<b>2.787,30</b>
I F2	11,89	3,88803	<b>15,77803</b>	165	<b>2.603,37</b>

<b>Area/Fascia</b>	<b>Totale oneri accessori annui pro-capite</b>
II F2	<b>4.759,53</b>
I F2	<b>4.489,34</b>

Aree/Fascia	Emolumenti				Oneri Amministrazione				TOTALE componente fissa	Trattamento accessorio comprensivo oneri a carico PA	Totale onere unitario
	Stipendio	13 <sup>^</sup> mens.	Ind. Amm.	Totale	Fondo pensione	Opera prev.	IRAP	Totale oneri riflessi			
II - F2	19.266,00	1.606,00	4.083,00	<b>24.955,00</b>	6.039,00	1.417,00	2.121,00	9.577,00	34.532,00	4.759,53	<b>39.291,53</b>
I - F2	17.993,00	1.499,00	3.697,00	<b>23.189,00</b>	5.612,00	1.317,00	1.971,00	8.900,00	32.089,00	4.489,34	<b>36.578,34</b>

Programma assunzioni a tempo determinato (12 mesi) personale amministrativo giudiziario										Costo unitario annuo	2019 (dal 15 novembre)	2020 (fino al 14 novembre)
DOG	II Area F2	Componente Stipendiale fissa	Componente Stipendiale accessoria (FUA, straord., buoni pasto)	dal	al	Unità	Totale II Area					
							15/11/2019	14/11/2020	600	32.089,00	802.225,00	5.615.575,00
DOG	I Area F2	Componente Stipendiale fissa	Componente Stipendiale accessoria (FUA, straord., buoni pasto)	15/11/2019	14/11/2020	200	Totale I Area			36.578,34	914.458,50	6.401.209,50
							Totale onere annuo				3.861.323,25	27.029.262,75
Totale onere arrotondato										30.890.586,00		

Alla copertura dei predetti oneri si provvede, quanto ad euro 3.861.324 per l'anno 2019 e ad euro 27.029.263 per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte sul Fondo per il federalismo amministrativo, di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. Al comma 3 si autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La sostenibilità finanziaria dell'intervento è assicurata dalla capienza del fondo in questione, sufficiente a garantire la copertura degli oneri recati dalla disposizione.

*L'articolo 8-bis contiene una disposizione volta a risolvere criticità che pesano in modo significativo sulla funzionalità degli uffici territoriali di polizia, sedi di commissariati e caserme, permettendo di acquisire nuove e indispensabili sedi di servizio, attraverso investimenti operati da enti previdenziali pubblici.*

*In particolare, è prevista l'integrazione della disciplina di cui all'art. 8, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che disciplina l'acquisto, da parte di enti previdenziali, di immobili da adibire ad ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche, secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio.*

*La novità interessa le spese strumentali finalizzate alle valutazioni preventive di fattibilità e impatto dell'investimento, di cui si prevede il finanziamento attraverso risorse iscritte sui pertinenti capitoli di spesa del MEF trasferite o da trasferire all'Agenzia del demanio.*

*La norma mira, in sostanza, a superare la situazione di stallo nei casi in cui l'ente previdenziale non sia in grado di effettuare una valutazione attendibile dell'investimento sulla base dei soli elementi resi disponibili con il progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE).*

*In tali casi, infatti, allo stato gli enti previdenziali non possono anticipare spese o vincolarsi al pagamento di oneri dovendo attendere la validazione del progetto esecutivo e la conseguente autorizzazione all'acquisto, mentre, d'altro canto, il Demanio non può impiegare fondi per attività progettuali di dettaglio trattandosi di beni non ancora acquisiti dallo Stato.*

*La disposizione, perciò, è intesa a consentire all'Agenzia del Demanio di predisporre i livelli di progettazione necessari avvalendosi delle risorse disponibili su tali capitoli, fermo restando il rimborso da parte dell'Ente acquirente, come previsto dal Decreto del Ministero del lavoro e politiche sociali del 20.6.2017.*

*L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto l'ammontare delle spese è previsto nell'ambito dei quadri economici degli interventi, ordinariamente finanziati con i pertinenti Piani generali.*

*L'articolo 8-ter, allo scopo di fronteggiare imprevedibili ed indilazionabili esigenze di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, provvede ad elevare, a decorrere dall'anno 2020, a 340.000 il numero delle ore di straordinario attribuite annualmente al personale del predetto Corpo, aumentando così di 100.000 ore l'attuale limite previsto dall'articolo 11 della legge n. 246 del 2000. Con riguardo all'ultimo trimestre del corrente anno 2019, l'incremento delle ore di lavoro straordinario autorizzabili è stato quantificato in 19.890 ore. La predetta dotazione rappresenta per i vigili del fuoco uno strumento direttamente correlato all'operatività, poiché consente di finanziare il lavoro svolto oltre l'orario ordinario dal personale impegnato in interventi di*

soccorso, nonché le esigenze di completamento delle squadre operative per i casi imprevisi di assenze dal servizio.

In ragione della crescita avvenuta, successivamente ai più recenti interventi legislativi, sia della consistenza numerica dell'organico operativo che della gamma di attività di soccorso rese dai vigili del fuoco alla collettività, sorge innanzitutto la necessità di adeguare alle nuove esigenze il limite del lavoro straordinario svolto dal personale "turnista" che compone il dispositivo di soccorso. Vi è, inoltre, l'esigenza di garantire, attraverso le prestazioni svolte oltre l'orario ordinario dal predetto personale, anche l'irrinunciabile attività addestrativa (cd. retraining) che sovente, soprattutto nei grandi centri urbani dove le attività di soccorso sono svolte senza soluzione di continuità, non può essere previsto nel mezzo di un turno di servizio.

Si evidenzia che la misura attuale dell'intero stanziamento di bilancio, destinato anche alle esigenze lavorative del personale operativo ed appartenente ai ruoli tecnico-professionali impiegato nei settori della prevenzione, della formazione, nella logistica e dell'amministrazione, finanzia il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario per sole 20 ore annue pro capite, che non consentono di poter far fronte alle fondamentali esigenze prima esposte.

L'incremento proposto determina, per l'anno 2019, un onere pari a euro 380.000, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte sul Fondo per il federalismo amministrativo, di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno; la somma stanziata considera le necessità relative agli ultimi mesi del 2019. A decorrere dall'anno 2020, è previsto un onere annuale di euro 1.910.000, quantificato nella tabella seguente, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'interno.

La tariffa di 14,39 euro è una media ponderata delle qualifiche del personale operativo dal direttivo al vigile del fuoco, in ragione del personale in servizio

	ore	Tariffa media*	Importo (lordo dipendente)	Importo (lordo Stato)
ore autorizzate dall'articolo 11 della legge n. 246 del 2000	240.000	14,39	3.453.600	/
incremento proposto per il 2019	19.890	14,39	286.217	379.890
incremento proposto a decorrere dal 2020	100.000	14,39	1.439.000	1.909.553
<b><u>Nuovo limite autorizzato dal 2020</u></b>	<b><u>340.000</u></b>			

\* del personale che svolge funzioni operative.

*L'articolo 8-quater reca disposizioni urgenti in materia di personale dell'Amministrazione civile dell'interno. Più in particolare, il comma 1 opera nell'ambito del processo di riduzione delle dotazioni organiche, delineato dal D.L. n. 95/2012 e tiene conto del disposto dell'art. 32 del D.L. n. 113/2018 convertito con legge n. 132/2018, che ha definito le modalità di computo dei "tagli" dei posti di livello dirigenziale generale della carriera prefettizia, prevedendo altresì l'adozione di un nuovo regolamento di organizzazione, in corso di adozione.*

*Esso è volto ad assicurare una maggiore funzionalità delle attività economico-finanziarie derivanti dal processo di riorganizzazione delle dotazioni organiche del Ministero dell'interno, rimodulando le posizioni dirigenziali da assegnare al personale dell'Area delle Funzioni centrali mediante l'incremento, nella misura di una unità, della dotazione organica del personale dirigenziale di livello generale - che passa da 4 a 5 - e la contestuale soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. La modifica prevista sarà attuata successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione, di cui al sopra richiamato articolo 32 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.*

*La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che, alla luce di quanto previsto dal CCNL vigente e dalla relative contrattazioni decentrate, il costo relativo a un dirigente di prima fascia dell'Area delle Funzioni centrali del Ministero dell'interno è di euro 228.170,63 al lordo degli oneri a carico dello Stato, che viene, sostanzialmente, coperto con la riduzione di n. 2 posti di dirigente di 2<sup>a</sup> fascia, per oneri corrispondenti pari a euro 229.952,67.*

*In particolare, il calcolo degli oneri finanziari per i dirigenti di seconda fascia dell'Area I è stato operato con riferimento a n. 1 posto con retribuzione di posizione variabile di I fascia economica e n. 1 posto con retribuzione di posizione variabile di II fascia economica. Ai fini della determinazione dell'invarianza della spesa si riporta, quindi, la seguente tabella:*

**Costo personale dirigente area 1 – Ministero dell'Interno**

<b>DIRIGENTE I Fascia</b>	
<i>Stipendio a.l.</i>	<i>55.397,39</i>
<i>Retribuzione di posizione fissa</i>	<i>36.299,70</i>
<i>Retribuzione di posizione variabile</i>	<i>58.701,44</i>
<i>Retribuzione di risultato</i>	<i>14.675,36</i>
<i>I.V.C.</i>	<i>415,48</i>
<b>TOTALE</b>	<b>165.489,37</b>
<b>ONERI STATO</b>	<b>62.681,26</b>
<b>COSTO ANNUO</b>	<b>228.170,63</b>

<b>DIRIGENTE II Fascia</b>	
<i>Posizione variabile I fascia ec.</i>	
<i>Stipendio a.l.</i>	<i>43.310,90</i>



<i>Retribuzione di posizione fissa</i>	<i>12.155,61</i>
<i>Retribuzione di posizione variabile</i>	<i>23.214,23</i>
<i>Retribuzione di risultato</i>	<i>7.751,00</i>
<i>I.V.C.</i>	<i>324,87</i>
<b>TOTALE</b>	<b>86.756,61</b>
<b>ONERI STATO</b>	<b>32.856,93</b>
<b>COSTO ANNUO</b>	<b>119.613,54</b>

<i>DIRIGENTE II Fascia</i>	
<i>Posizione variabile II fascia ec.</i>	
<i>Stipendio a.l.</i>	<i>43.310,90</i>
<i>Retribuzione di posizione fissa</i>	<i>12.155,61</i>
<i>Retribuzione di posizione variabile</i>	<i>17.747,23</i>
<i>Retribuzione di risultato</i>	<i>6.463,00</i>
<i>I.V.C.</i>	<i>324,87</i>
<b>TOTALE</b>	<b>80.001,61</b>
<b>ONERI STATO</b>	<b>30.337,52</b>
<b>COSTO ANNUO</b>	<b>110.339,13</b>

*La disposizione di cui al comma 2 introduce una modifica all'articolo 12 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale. In particolare, viene previsto che, in caso di cessazione dell'attività delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, il personale ivi assegnato sia ricollocato presso sedi centrali o periferiche dell'Amministrazione civile dell'interno.*

*L'intervento normativo persegue due finalità strettamente connesse tra loro:*

- da un lato, consente il reimpiego di unità di personale altamente qualificato, attualmente assegnato alle Commissioni, a seguito della cessazione dell'attività di alcune di queste, determinata dall'attuale riduzione del trend di arrivo dei flussi migratori e dalla diminuzione dei carichi di lavoro arretrati, che sono stati smaltiti;*
- dall'altro rende disponibile unità di personale che potranno essere destinate, tra l'altro, alle Prefetture, che presentano al momento significative carenze di organico, per far fronte ai crescenti carichi di lavoro.*

*Va tenuto conto che il personale in questione, secondo le previsioni del citato articolo 12, è vincolato in via esclusiva alle esigenze di servizio connesse alle attività delle predette Commissioni.*

*Pertanto, in caso di cessazione delle Commissioni territoriali, la previsione consente un'organica, efficiente e funzionale riutilizzazione del personale interessato, in relazione alle*

*esigenze organizzative dell'Amministrazione, salvaguardando, con il criterio della ricollocazione in ambito regionale, il principio della contiguità territoriale.*

*Il secondo periodo del medesimo comma costituisce una sostanziale clausola di salvaguardia, prevedendo, nell'ipotesi di un'inversione di tendenza rispetto all'attuale trend di decremento del fenomeno migratorio, la facoltà che il predetto personale sia utilizzato presso nuove, eventuali, istituendo Commissioni territoriali.*

*Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica attesa la sua natura ordinamentale e gestionale.*

L'**articolo 9**, al comma 1, dispone che l'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della protezione dei dati personali), che attribuisce al Governo il compito di adottare uno specifico decreto del Presidente della Repubblica per individuare le modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali in tema di trattamento dei dati effettuato per le finalità di polizia dal Centro elaborazioni dati (CED) del Dipartimento della pubblica sicurezza e da organi, uffici o comandi di polizia, sebbene abrogato dall'art. 49, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, riprenda vigenza dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e sino al 31 dicembre 2019. La disposizione ha carattere ordinamentale ed è dunque insuscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 prevede di posticipare al 31 dicembre 2019, il termine di acquisto di efficacia delle disposizioni in materia di intercettazioni, recate dal decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, la cui data originaria era stata fissata al 26 luglio 2018.

Tale modifica si rende necessaria in quanto l'operatività della citata normativa è subordinata al completamento delle complesse misure organizzative in atto, anche relativamente alla predisposizione di apparati elettronici e digitali.

Allo stato, le attività di collaudo dei sistemi presso i singoli uffici giudiziari delle procure della Repubblica, nonché quelle di adeguamento dei locali, sono tuttora in corso, e, pertanto, si rende necessario posticipare il termine predetto oltre la data originaria e quella ulteriore indicata nel comma 1139 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

La proroga aggiuntiva al 31 dicembre 2019 del termine di efficacia della disciplina delle intercettazioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 216/2017 consente altresì di predisporre in modo più efficiente il sistema informatico prescelto e a definire in modo più consono il piano di formazione sui nuovi sistemi, fornendo così la certezza di giungere all'entrata in vigore della disciplina con le misure organizzative completamente dispiegate e funzionanti.

Dal punto di vista finanziario, la norma prevede un mero slittamento temporale dell'efficacia della disciplina delle intercettazioni e, pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli interventi di completamento delle misure organizzative risultano già finanziati e alla loro realizzazione si provvede attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in coerenza con la clausola finanziaria contenuta all'articolo 8 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216.

L'**articolo 10** incrementa di ulteriori 500 unità il contingente di personale delle Forze Armate dell'Operazione Strade Sicure, di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - già incrementato da precedenti disposizioni legislative - da impiegare nei servizi di vigilanza a

siti e obiettivi sensibili, in occasione dello svolgimento dell'Universiade Napoli 2019. L'impiego di tale contingente si protrarrà dal 20 giugno al 14 luglio 2019, contestualmente allo svolgimento dell'evento, e sarà consentito nei limiti della spesa autorizzata.

Conseguentemente, la norma dispone l'autorizzazione di spesa di 1.214.141 euro per l'impiego delle suddette 500 unità di personale delle Forze Armate.

Per la quantificazione sono stati presi a riferimento i seguenti parametri:

#### Spese di PERSONALE:

- indennità onnicomprensiva/ordine pubblico: per tutti i militari delle Forze Armate è stata prevista l'indennità giornaliera onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a euro 26 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall'art. 51 comma 5 del D.P.R. 917 del 1986) e 13€ per i militari impiegati nella sede di servizio. A tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute INPDAP del 24,20% ed IRAP del 8,5%) ai sensi della vigente normativa in materia;
- compenso per lavoro straordinario: per tutti i militari delle Forze Armate, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un limite individuale medio mensile di 14,5 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza, ed utilizzato un costo medio orario di 12,63€ in considerazione della categoria del personale impiegato (di cui la gran parte è truppa). A tale volume sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (INPDAP – 24,20% - ed IRAP – 8,5%).

#### Spese di FUNZIONAMENTO:

- viveri: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio ammessi al vitto presso strutture militari, è stato previsto un incremento *pro capite* giornaliero della razione viveri di € 4,80, per soddisfare le esigenze della prima colazione e della cena; nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di € 15 per la consumazione del vitto presso strutture civili. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento *pro capite* giornaliero della razione viveri è stato ricondotto a € 2,40;
- alloggio: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di € 35 per l'alloggiamento presso strutture civili;
- servizi generali: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di € 6,25, per soddisfare le esigenze di lavanderia, pulizia, consumi di corrente elettrica/acqua ecc.. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento *pro capite* giornaliero è stato ricondotto a € 2,10;
- equipaggiamento/vestiario: per tutti i militari, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di € 1,45, per soddisfare le esigenze di acquisto e riparazione vestiario ed equipaggiamenti ecc.;
- impiego automezzi: in considerazione dell'entità del personale complessivamente impiegato sono stati calcolati gli automezzi necessari al loro trasporto ed impiego ed utilizzati i costi orari

dei VM/90 (2€/ora); in tali oneri sono incluse le spese di manutenzione, acquisto carbolubrificanti, ecc.;

#### ONERI UNA TANTUM:

- indennità di marcia/ missione/ oneri per ricognizioni e trasferimenti: per il personale impiegato fuori dalla sede di servizio è prevista la corresponsione dell'indennità di marcia/indennità di missione durante i trasferimenti. In considerazione dei turni di servizio, della distanza da percorrere per raggiungere la sede di impiego e dei necessari periodi di affiancamento, è stato calcolato forfettariamente un costo di:
  - € 27.000 circa per 500 militari impiegati dal 20 giugno al 14 luglio 2019 fuori dalla sede di servizio, prevedendo la corresponsione per 3/4 giorni (2 giorni in media), al costo giornaliero di € 6.700 circa inclusi oneri di ricognizione;
- acquisto dotazioni individuali straordinarie e spese di manutenzione straordinaria mezzi e adeguamento infrastrutture, acquisto materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali per un onere complessivo di circa € 57.000;

#### TOTALE ONERI

Il totale degli oneri è pari a 1.214.141 euro, come dettagliato nella sottostante scheda.

LOCALITA' MISSIONE : NAPOLI				
MISSIONE : UNIVERSIADI				
500 MILITARI FUORI SEDE STANZIALE				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 20/6 al 14/07/2019 (25 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	500	29,44	441.600	368.000
Straordinario	500	16,76	121.510	101.258
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>			<b>563.110</b>	<b>469.258</b>
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 20/6 al 14/07/2019 (25 gg.)
Vitto strutture civili	500	15,00	225.000	187.500
Alloggio strutture civili	500	35,00	525.000	437.500
equipaggiamento/vestiario	500	1,45	21.750	18.125
funzionamento automezzi	36	20,00	21.600	18.000
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>			<b>793.350</b>	<b>661.125</b>
ONERI UNA TANTUM				
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti				26.758
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali, dotazioni individuali straordinarie				57.000
<b>TOTALE ONERI UNA TANTUM</b>				<b>83.758</b>
RIEPILOGO				
			costo/mese (30 gg.)	costo dal 20/6 al 14/07/2019 (25 gg.)
ONERI DI PERSONALE			563.110	469.258
ONERI DI FUNZIONAMENTO			793.350	661.125
<b>TOTALE ONERI</b>			<b>1.356.460</b>	<b>1.130.383</b>
ONERI UNA TANTUM				83.758
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>1.356.460</b>	<b>1.214.141</b>

Ai suddetti oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte per l'anno 2019 sul Fondo per il federalismo amministrativo, di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Interno. La sostenibilità finanziaria

dell'intervento è assicurata dalla capienza del fondo in questione, sufficiente a garantire la copertura degli oneri recati dalla disposizione.

*L'articolo 10-bis introduce misure finalizzate a garantire un adeguato pasto calorico al personale delle Forze di polizia adibito a servizi di ordine pubblico sul territorio nazionale.*

*Infatti, le accresciute esigenze operative comportano l'impiego del personale in località o in orari non compatibili con i servizi di mensa assicurati presso i reparti di appartenenza ovvero presso strutture convenzionate.*

*Per sopperire a tale criticità vengono stipulate convenzioni per la somministrazione di "pasti veicolati" in appositi contenitori termo sigillati da consumarsi nella località ove si svolge il servizio. L'incremento del ricorso a tale modalità di erogazione del pasto sta incidendo notevolmente sull'andamento della spesa cui consegue una progressiva crescita del prezzo medio per pasto che, in ragione degli ordinari stanziamenti di bilancio, comporta la necessità di prevedere un menù ridotto non in grado di assicurare il necessario apporto calorico al personale in servizio.*

*Al riguardo giova evidenziare che i servizi di ordine pubblico vengono svolti, sovente, in contesti operativi nei quali il personale è particolarmente esposto alle avversità atmosferiche.*

*Ciò premesso, si rappresenta che, rispetto al 2015, nel corso del 2018 è stato riscontrato dal Dipartimento della pubblica sicurezza – competente per gli emolumenti correlati ai servizi di ordine pubblico svolti dagli operatori di tutte le Forze di polizia - un aumento del costo medio per il pasto ordinario messo a disposizione del personale in servizio di ordine pubblico di oltre il 40%, con un aumento della spesa media da 11,00 a 16,00 euro per pasto. Sul punto, si precisa che il costo dei pasti, in tali tipologie di servizio, è dato dal valore di mercato.*

*Inoltre, dalle indagini commerciali condotte, risulta che il "pasto veicolato", in considerazione della tipologia di fornitura e della necessità di essere trasportato in loco, comporta un costo di circa 20 euro.*

*Annualmente vengono gestiti servizi di ordine pubblico in sede e fuori sede con un impiego di personale di oltre un milione di unità di cui circa 200.000 in località o in contesti operativi ove l'unica soluzione praticabile è costituita dal "pasto veicolato".*

*Pertanto, la disposizione prevede l'autorizzazione di spesa di euro 1.330.000 per l'anno 2019, di euro 4.000.000 per il 2020 e di euro 5.000.000 a decorrere dal 2021.*

*Le somme sono state stimate dal Dipartimento della pubblica sicurezza considerando una media annuale complessiva di circa 1 milione di unità impegnate nei servizi di ordine pubblico. In quest'ambito, per circa 360.000 unità, i pasti vengono consumati presso strutture dell'Amministrazione di appartenenza e, pertanto, senza ulteriori aggravii per l'Amministrazione stessa. Dei restanti 640.000 servizi, per circa 440.000 i pasti sono consumati presso strutture convenzionate, con un aggravio di spesa – come sopra specificato – di 5 euro pro capite, per un totale pari a euro 2.200.000 annui. Per le ulteriori 200.000 unità è necessaria la fruizione del pasto veicolato, che comporta un aggravio della spesa di 9 euro pro capite, per un totale pari a euro 1.800.000 annui. Premesso quanto sopra, la spesa per l'ultimo quadrimestre dell'anno in corso è stimata in euro 1.330.000 e, su base annuale, in euro 4.000.000 per il 2020.*

*A decorrere dall'anno 2021, la spesa è stimata in euro 5.000.000, in quanto, in considerazione delle previste nuove assunzioni, è logico ritenere che ci sarà un maggior impiego di personale in servizi esterni.*

*In particolare, il maggior fabbisogno per il 2021 - pari ad 1 milione di euro - è conseguente al maggior numero di unità assunte, quantificate per la Polizia di Stato in 650 unità al netto di collocamenti in quiescenza e avvicendamenti di personale che, per diversificate motivazioni, è opportuno adibire ad attività meno operative. Ipotizzando un impiego medio annuo di 60 servizi di ordine pubblico, anche in ragione del fatto che l'effettiva immissione in servizio avverrà nel corso dell'anno: si ottiene, quindi, un maggior numero di servizi e, conseguentemente di pasti pari a 39.000.*

*Le unità impiegate nei servizi di ordine pubblico potranno fruire del servizio mensa sia presso le strutture dell'Amministrazione, sia presso esercizi convenzionati e sia mediante pasto veicolato laddove l'impiego richieda tale forma di somministrazione vitto.*

*Il costo medio del pasto veicolato è di 20 euro, quello presso gli esercizi convenzionati è di 16 euro mentre quello presso le strutture dell'amministrazione o mediante buono pasto è quantificabile in 6 euro.*

*Al riguardo, si precisa che il costo presso le strutture dell'Amministrazione è determinato in ragione del prezzo contrattuale in vigore con la ditta aggiudicataria del servizio di mensa, mentre il costo del buono pasto è determinato in ragione dell'effettivo costo che si sostiene mediante ricorso alla piattaforma Consip.*

*Più in dettaglio, sul valore nominale di 7 euro deve essere applicata la percentuale di ribasso operata in sede di gara Consip, mediamente del 15% circa.*

*Si stima che per i nuovi immessi prevalgano i servizi che consentono la fruizione del pasto presso le strutture dell'Amministrazione (circa il 60%), seguiti da quelli con pasto fruibile presso esercizi convenzionati (circa il 28%) e la restante parte necessitanti di pasto veicolato. Ne deriva la seguente quantificazione: 24.000 pasti ad un costo di 6 euro = 144.000,00 euro; 11.000 pasti ad un costo di 16 euro = 176.000,00 euro; 4.000 pasti ad un costo di 20 euro = 80.000,00 euro.*

*Per la sola Polizia di Stato, il totale è di 400.000,00 euro.*

*Su scala interforze, in ragione dell'ormai consolidato rapporto d'impiego nei servizi di ordine pubblico tra Polizia di Stato (40%), Arma dei carabinieri (40%) e Guardia di finanza (20%), il totale del maggior fabbisogno dal 2021 ammonta a un milione di euro.*

*Al relativo onere, pari a 1.330.000 euro per l'anno 2019, a 4.000.000 euro per l'anno 2020 e a 5.000.000 euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.*

*L'articolo 10-ter , aggiungendo tre ulteriori commi (dal 2-bis al 2-quater) all'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, dà attuazione alle riduzioni organiche dei posti di funzione di dirigenti di livello generale, previste dall'articolo 2 del D.L. n. 95/2012 (in virtù delle quali il Ministero dell'interno è chiamato a eliminare 29 posizioni di prefetto, tra le quali quello di Direttore centrale degli Istituti di istruzione della Polizia di Stato, struttura che viene conseguentemente soppressa, nel contempo garantendo la piena continuità delle attività di formazione ed addestrative della Polizia di Stato che, peraltro, conosceranno un prolungato "picco" nei prossimi anni.*

*Difatti, la “curva demografica” evidenzia come nel prossimo decennio la Polizia di Stato dovrà assicurare il turn over di una cospicua percentuale del personale in servizio. Ciò si tradurrà nella necessità di garantire, oltre alle attività addestrative di tipo specialistico, le iniziative di formazione iniziali, con la conseguenza che l’intera capacità ricettiva degli Istituti di istruzione della Polizia di Stato (circa 4.000 posti) sarà nel prossimo decennio impiegata a pieno regime.*

*La disposizione in argomento si prefigge appunto questo obiettivo prevedendo, in analogia alle soluzioni praticate da altre Forze di polizia, l’istituzione dell’Ispettorato scuole della Polizia di Stato, ufficio con funzioni strumentali e di supporto, legato al Dipartimento della pubblica sicurezza, ma a quest’ultimo “esterno” nella sua struttura, al pari degli altri Ispettorati di pubblica sicurezza istituiti ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 208/2001.*

*L’Ispettorato costituisce, pertanto, un’articolazione snella ed operativa attraverso la quale verrà garantito il coordinamento e il raccordo degli Istituti, Scuole e Centri di formazione e addestramento della Polizia di Stato, ad eccezione della Scuola Superiore di Polizia e della Scuola di Perfezionamento delle Forze di polizia, le quali, in ragione anche della loro autonomia amministrativa e contabile, continueranno ad avere un rapporto di dipendenza diretta dal Dipartimento della pubblica sicurezza.*

*Al fine di consentire la verifica della clausola di neutralità finanziaria, enunciata al comma 2-  
quater e che assiste l’articolo in commento, si evidenzia che i profili di possibile rilievo sotto questo punto di vista sono legati, innanzitutto, alla previsione secondo cui al predetto Ispettorato è preposto un dirigente generale di pubblica sicurezza.*

*Al riguardo, si precisa che la vigente dotazione organica prevede 32 posti di dirigente generale di pubblica sicurezza. Tale dotazione è sufficiente ad assicurare la copertura del posto in questione, considerato che attualmente sono 25 i posti di funzione che nell’ambito dell’Amministrazione della pubblica sicurezza sono destinati ad essere necessariamente ricoperti da dirigenti generali di pubblica sicurezza. Il numero potrebbe salire a 27, nell’ipotesi in cui, per effetto delle rotazioni interforze, siano assegnate contemporaneamente alla Polizia di Stato le posizioni di Direttore della DIA, della Direzione Centrale dei Servizi Antidroga, nonché di Direttore della Scuola di Perfezionamento delle Forze di polizia.*

*Residuano, dunque, ulteriori cinque posizioni, che consentono di assicurare la direzione del “nuovo” Ispettorato scuole della Polizia di Stato.*

*Un secondo profilo attiene al numero degli uffici dirigenziali non generali in cui si articola il Dipartimento della Pubblica Sicurezza. A tal proposito, si evidenzia che, a norma dell’art. 5 del D.P.R. n. 208/2001, l’Ispettorato costituisce un organismo esterno al Dipartimento della pubblica sicurezza; pertanto, il numero degli uffici in cui esso si articola non “impatta” sul numero complessivo delle articolazioni dirigenziali di livello non generale del Dipartimento stesso.*

*Si aggiunge che il numero delle predette articolazioni sarà fissato dal DPCM recante il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dell’Interno in 261, rispetto ai 281 attualmente esistenti. Si conferma, pertanto, che la disposizione in questione consentirà comunque il rispetto di questa riduzione degli uffici.*

*Per quanto riguarda, poi, il profilo afferente le risorse umane necessarie, preme evidenziare che l’Ispettorato raccoglierà le competenze svolte dalla Direzione centrale per gli istituti di istruzione, ad eccezione di quelle amministrativo-contabili, che vengono assorbite dalla Direzione centrale per i servizi di ragioneria.*



*Conseguentemente, l'Ispettorato erediterà le risorse umane impiegate dalla ripetuta Direzione centrale, le quali assommano a circa 80 unità. Si tratta di una dotazione senz'altro idonea a garantire lo svolgimento dei compiti in argomento. Analoghe considerazioni valgono per le dotazioni strumentali che transiterebbero, senza soluzione di continuità, dalla Direzione centrale all'Ispettorato.*

*Alla luce di ciò, resta dimostrata la neutralità finanziaria dell'articolo in argomento, attestata dal richiamato comma 2-quater, in base al quale dalle disposizioni contenute nell'articolo 10-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza, provvedendosi alla sua attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.*

L'articolo 11 estende le facilitazioni in materia di soggiorno di breve durata, previste dalla legge 28 maggio 2007, n. 68 in favore degli stranieri che giungono in Italia per visite, affari, turismo e studio, anche alle ipotesi correlate alla partecipazione di atleti a gare sportive, al personale impegnato in servizi di missione, *ad attività di ricerca scientifica*. Tali categorie, infatti, ai fini della regolare permanenza sul territorio italiano e seppure per periodi mai superiori a tre mesi, sono tenute a richiedere entro otto giorni dall'ingresso nel Paese rispettivamente, il permesso di soggiorno per le corrispondenti motivazioni.

La norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le risorse umane e strumentali disponibili presso gli uffici delle Questure e presso gli Uffici di frontiera sono sufficienti a garantire lo svolgimento delle attività connesse al ricevimento della dichiarazione di presenza, che vengono già praticate per i turisti stranieri.

L'articolo 12, al comma 1, istituisce, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo destinato a finanziare interventi di cooperazione mediante sostegno al bilancio generale o settoriale ovvero intese bilaterali con finalità premiali per la particolare collaborazione prestata nel settore della riammissione di soggetti irregolari presenti sul territorio nazionale e provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea.

Il comma 2 stabilisce che al fondo in questione sia assegnata una dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019 – 2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Tale copertura è pienamente coerente con la destinazione degli accantonamenti di parte corrente di cui sopra. Invero, si tratta, nel caso concreto, di assegnare copertura finanziaria a impegni internazionali assunti dall'Italia mediante la stipula di intese con i Paesi di origine dei flussi migratori, volte ad incentivare un atteggiamento di piena collaborazione dei Paesi stessi in materia di rimpatri di stranieri irregolari presenti nel territorio nazionale.

La dotazione del fondo potrà essere incrementata mediante trasferimento di una quota annua non superiore a 50 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 767, secondo periodo, della legge di bilancio per il 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145).

Il citato comma 767 ha demandato al Ministero dell'interno di provvedere sia alla razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione sia alla riduzione del costo giornaliero di accoglienza, con conseguenti risparmi, determinati su base annua, prioritariamente destinati alla estinzione di debiti pregressi dell'Amministrazione dell'interno. Il secondo periodo del comma 767 dispone, inoltre, che gli "eventuali ulteriori risparmi, da accertare annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ciascun anno" confluiscono in un apposito fondo destinato alle esigenze di funzionamento del Ministero dell'interno.

È a tali "ulteriori risparmi" che rinvia il comma 2 dell'articolo in esame, prevedendo che le somme da destinare all'alimentazione del Fondo di premialità per le politiche di rimpatrio relative siano annualmente individuate con il medesimo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con il quale sono accertati i suddetti eventuali ulteriori risparmi; l'indicazione della quota annua massima consente di adeguare le somme trasferite alle esigenze dell'istituendo Fondo ed ai risparmi effettivamente accertati.

La disposizione non altera i saldi di finanza pubblica, atteso che attinge a risorse già stanziare nella legge di bilancio e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri.

*L'articolo 12-bis contiene un gruppo di disposizioni urgenti, a beneficio del personale della Polizia di stato, dei dirigenti del Comparto "Sicurezza-Difesa", del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dei dirigenti della carriera prefettizia e del personale di livello dirigenziale contrattualizzato dell'Amministrazione civile dell'interno, disposizioni tutte volte ad assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno nel suo complesso.*

*In particolare, le previsioni recate dai commi 1 e 2 intendono corrispondere a contingenti esigenze di funzionalità della Polizia di Stato, assicurando interventi urgenti anche nelle more della definizione delle procedure negoziali per i rinnovi contrattuali, di cui all'articolo 1, comma 441, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché della stipula del primo accordo negoziale per i dirigenti della Polizia di Stato, di cui all'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.*

*Più in dettaglio, la disposizione di cui al comma 1 è finalizzata a garantire l'approvvigionamento per coprire il fabbisogno di vestiario del personale della Polizia di Stato, sia per esigenze legate alla prima assegnazione, sia, in particolare, per accelerare il ricambio del vestiario destinato al personale già in servizio determinando oneri quantificati in 2.000.000 di euro per il 2019 e in 4.500.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026.*

*Giova precisare che gli importi previsti nella legge di bilancio corrispondevano alle esigenze stimate in relazione alle assunzioni straordinarie finanziate nella legge n. 145/2018, mentre le esigenze sottese alla presente disposizione considerano anche il fabbisogno dello specifico settore che, per ogni singolo anno, deriva dalle esigenze legate sia alla prima assegnazione delle divise, sia al loro rinnovo ciclico.*

*Il target è rappresentato dalla vestizione di tutto il personale della Polizia di Stato, numericamente individuato in circa 100.000 appartenenti. Relativamente al ciclo di fabbisogno annuale, per prima assegnazione si intende il momento in cui il capo viene fornito al personale*

*per la prima volta, mentre per rinnovo si intende il cambio del vestiario, secondo una ciclicità stabilita sulla base dell'usura dei beni.*

*In primo piano si colloca la divisa operativa del poliziotto, progettata per consentire lo svolgimento dei servizi operativi, che assicura migliore vestibilità e maggiore dinamicità nell'impiego quotidiano. Tale divisa si declina in diverse versioni a seconda dell'impiego (con l'aggiunta di bande catarifrangenti per i compiti di polizia stradale o una particolare resistenza al fuoco per i servizi di ordine pubblico). Tutte le diverse versioni obbediscono, comunque, allo stesso denominatore prima illustrato, relativamente ai vantaggi circa l'uso quotidiano di tale divisa.*

*L'uniforme ordinaria rimarrà in dotazione (come la divisa del poliziotto) limitatamente ai compiti di rappresentanza ed è stata riprogettata, a decorrere dal 2019, per l'utilizzo ultrastagionale, nel rispetto di un criterio di razionalizzazione che supera il concetto di stagionalità e pianifica il rinnovo ogni sei anni.*

*Il progetto della divisa operativa è iniziato nel 2014, mentre quello della divisa ordinaria utile per tutte le stagioni ha preso avvio nell'anno in corso e si concluderà nel 2025.*

*Nel quadro finanziario delle risorse occorrenti, un ruolo importante riveste anche la vestizione degli allievi, avviati alla frequentazione dei corsi di formazione. Tale aspetto assumerà sempre più importanza a motivo del turn over che interesserà l'Amministrazione. Ad oggi, infatti, sono stimati cicli formativi per circa 2000-2500 allievi annui, stime queste destinate ad aumentare in virtù del numero del personale che verrà posto in quiescenza.*

*L'intervento consente dunque di accelerare i tempi per l'utilizzo delle predette risorse finanziarie, nonché di mantenere un asset strategico di investimento nello specifico settore e garantire una corretta programmazione di lungo periodo delle relative procedure di gara, considerato che gli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente sono appena sufficienti a garantire la copertura di altre voci di vestiario previste (ad esempio abiti civili, abiti per servizi operativi per indagini riservate, ecc).*

*Il comma 2 è finalizzato ad uniformare il vigente sistema di vettovagliamento, con particolare riferimento al personale dirigenziale delle Forze di polizia e delle Forze armate - ivi incluso il Corpo delle capitanerie di porto - che, nelle more della stipula del primo accordo negoziale, fruisce di un buono pasto del valore di 4,65 euro, nonché al personale di diritto pubblico della carriera dirigenziale penitenziaria, al quale si applica, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, il trattamento giuridico ed economico dei dirigenti della Polizia di Stato e, inoltre, agli ufficiali del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo degli agenti di custodia.*

*Com'è noto, il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 - concernente il "Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007" - ha rideterminato in 7,00 euro l'importo del solo buono pasto di cui all'articolo 35, comma 2, del D.P.R. 254/1999. La norma, pertanto, provvede ad estendere a tutto il personale del Comparto "Sicurezza e Difesa" e della Capitaneria di porto con qualifica dirigenziale la concessione del buono pasto, come già disciplinato dal citato D.P.R. n. 51/2009.*

*Gli oneri complessivi ammontano, per l'anno 2019, a 298.544 euro e a 895.632 euro a decorrere dall'anno 2020, suddivisi come segue:*

*a) anno 2019:*

- Polizia di Stato: euro 62.980;*
- Arma dei Carabinieri: euro 6.016;*
- Corpo della Guardia di Finanza: euro 11.280;*
- Corpo di Polizia penitenziaria: euro 18.800, cui si aggiungono euro 10.340 per i dirigenti penitenziari;*
- Forze Armate, compreso dirigenti del Corpo delle Capitanerie di porto: euro 189.128;*

*b) a decorrere dall'anno 2020:*

- Polizia di Stato: euro 188.940;*
- Arma dei Carabinieri: euro 18.048;*
- Corpo della Guardia di Finanza: euro 33.840;*
- Corpo di polizia penitenziaria: euro 56.400, cui si aggiungono euro 31.020 per i dirigenti penitenziari;*
- Forze Armate: euro 567.384.*

*Detti importi sono stati quantificati calcolando 20 buoni pasto mensili per il numero medio dei dirigenti beneficiari della misura in questione (335 unità per P.d.S.; 32 unità per CC; 60 unità per GdF; 155 unità per Penitenziaria; 1006 unità per FF. AA.), moltiplicati per il periodo di 4 mesi, intercorrente fra settembre 2019 e il dicembre 2019, nonché per 12 mesi a decorrere dall'anno 2020.*

*All'onere complessivo si fa fronte con le risorse destinate, pro-quota, all'area negoziale dei dirigenti, secondo il riparto effettuato dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2018, in attuazione dell'art. 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 45.*

*Il buono pasto in questione viene erogato in formato elettronico. Pertanto, ai sensi dell'articolo 1, commi 16 e 17 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha innalzato il limite di non tassabilità delle prestazioni e indennità sostitutive da un importo di 5,29 euro a 7,00 euro, la disposizione non comporta oneri riflessi a carico dell'Amministrazione.*

*Il comma 3, lettera a) riguarda l'incremento dei richiami del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.*

*Il decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, "Codice di protezione civile", accentua la centralità del ruolo dei vigili del fuoco all'interno del Servizio nazionale di protezione civile, non solo riaffermando la sua funzione di componente fondamentale di tale Servizio, ma disegnando un sistema fortemente interconnesso tra strutture delle amministrazioni centrali dello Stato, Enti locali ed organizzazioni di volontariato che sia in grado di prevenire e contrastare i danni derivanti da eventi naturali o dall'attività dell'uomo sull'intero territorio nazionale.*

*Già in precedenza, il legislatore aveva inteso ampliare la sfera di competenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assegnando ad esso, con il decreto legislativo n. 177 del 2016, delicati compiti*

*in materia di lotta attiva agli incendi di bosco. I Comandi provinciali dei vigili del fuoco, come è noto, per completare la propria capacità di risposta operativa ricorrono quotidianamente alle prestazioni della componente volontaria, sia richiamando in servizio personale “discontinuo” per sopperire alla mancanza di personale di ruolo (esigenza fortemente diminuita per effetto dei ripetuti interventi normativi di potenziamento d’organico e di riduzione delle carenze esistenti, in parte realizzate mediante procedure di stabilizzazione del personale in parola) sia, soprattutto, avvalendosi dell’attività dei distaccamenti volontari che operano, in maggior misura, in zone del Paese di particolare fragilità ambientale (si pensi all’arco alpino e alla dorsale appenninica).*

*Con la presente disposizione si integra l’attuale dotazione finanziaria, fissata dalla legge di bilancio per l’anno 2019 e per il triennio 2019-2021 in 27.070.843 euro per il 2019, dell’importo di 449.370 euro sempre per l’anno 2019 e in 21.170.843 euro a decorrere dal 2020, dell’importo di 407.329 euro sempre per l’anno 2020, di 1.362.890 euro per l’anno 2021 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022. Tali somme aggiuntive consentiranno di effettuare ulteriori richiami annuali di personale “discontinuo” (consistenti in periodi lavorativi di 14 giorni) nella misura di circa 300 per l’anno 2019, di circa 270 per l’anno 2020, di circa 900 per l’anno 2021 e di circa 1.000 per gli anni successivi). Pertanto, l’impiego del personale volontario, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, verrà disposto nel limite dell’autorizzazione annuale di spesa, pari a 27.520.213 euro per l’anno 2019, 21.578.172 euro per l’anno 2020, 22.533.733 euro per l’anno 2021 e a 22.670.843 euro a decorrere dall’anno 2022. La richiesta di ulteriori risorse finalizzate ad incrementare i tetti di spesa per l’impiego del personale volontario è motivata dall’esigenza di far fronte alla necessità di completare la capacità di risposta operativa espressa dal Corpo nazionale attraverso il ricorso quotidiano alle prestazioni della componente volontaria.*

*Tale capacità è, nel tempo, drasticamente diminuita per effetto dei ripetuti interventi normativi di potenziamento di organico e di riduzione delle carenze esistenti, realizzati mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario. Si fa riferimento, ad esempio, all’articolo 8 del decreto-legge n. 101/2013, che ha ridotto tali stanziamenti di oltre 40 milioni di euro a decorrere dal 2015. Allo stesso modo l’articolo 3 del decreto-legge n. 90/2014, che ha ulteriormente ridotto tali stanziamenti di oltre 42 milioni di euro a decorrere dal 2016. L’assunzione di personale permanente è riuscita solo in parte a compensare il conseguente fortissimo taglio dei richiami del personale volontario, mentre nel frattempo va evidenziato anche che il Corpo è stato chiamato a fronteggiare maggiori oneri funzionali in virtù di recenti interventi normativi, come, ad esempio, la lotta attiva agli incendi boschivi dopo l’assorbimento del Corpo forestale dello Stato o l’assunzione di un fondamentale ruolo di coordinamento tecnico-operativo negli interventi di soccorso pubblico più complessi, sancito anche nel nuovo codice della protezione civile, nonché i più onerosi impegni che scaturiscono dalle nuove direttive sulla sicurezza integrata in occasione di pubbliche manifestazioni.*

*La disposizione in argomento, incrementando tali risorse di altri 1,5 milioni di euro a regime, costituisce un ulteriore passo di un percorso volto ad aumentare, gradualmente, la possibilità di richiamare i predetti volontari in una misura più corrispondente alle reali necessità della macchina del soccorso assicurata al Paese dal Corpo nazionale.*

*Con la lettera b) del medesimo comma 3 si introducono, tra l'altro, disposizioni finalizzate alla riduzione a sei mesi della durata del corso di formazione degli allievi vigili del fuoco per il biennio 2019-2020.*

*La proposta introduce modifiche al decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, al fine di mantenere eccezionalmente a sei mesi la durata del corso di formazione degli allievi vigili del fuoco solo per il biennio 2019-2020.*

*La modifica in argomento riveste particolare importanza ed assume il carattere della necessità al fine di assicurare il buon esito delle cospicue immissioni in servizio previste nel prossimo biennio.*

*Si precisa che la durata del corso proposta è quella che ha consentito di formare tutti gli allievi vigili del fuoco a partire dal 2011 e che, solo con l'entrata in vigore del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, è stata portata a nove mesi. Va sottolineato che i nove mesi di corso sono compatibili con le procedure ordinarie di assunzione nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco operate attraverso l'assorbimento del cento per cento del turn over del personale cessato dal servizio per raggiunti limiti di età, che, negli ultimi anni, si è venuto in media a determinare in circa 500/600 posti disponibili all'anno e tengono conto della capacità ricettiva delle scuole di formazione di questo Dipartimento.*

*La situazione che si prospetta nel prossimo biennio determinerà, invece, l'immissione in servizio di un numero di unità notevolmente superiore in applicazione delle disposizioni legislative adottate dalle leggi di bilancio 2018 e 2019 che prevedono assunzioni straordinarie per il Corpo nazionale. In particolare, nel 2019 dovranno essere operate:*

- *650 assunzioni straordinarie di vigili del fuoco a decorrere dal 10 maggio 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 389, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;*
- *200 assunzioni straordinarie di vigili del fuoco a decorrere dal 1° settembre 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 389, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;*
- *100 assunzioni straordinarie di vigili del fuoco a decorrere dal 1° ottobre 2019, in attuazione del piano quinquennale previsto dall'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;*
- *835 assunzioni ordinarie di vigili del fuoco previste in forza del turn over relativo alle cessazioni dal servizio realizzatesi nel corso del 2018.*

*Nel 2020, inoltre, dovranno essere operate:*

- *650 assunzioni straordinarie di vigili del fuoco a decorrere dal 1 aprile 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 389, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;*
- *383 assunzioni straordinarie di vigili del fuoco a decorrere dal 1° ottobre 2020, in attuazione del piano quinquennale previsto dall'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;*
- *200 assunzioni ordinarie di vigili del fuoco previste in forza del turn over relativo alle cessazioni dal servizio realizzatesi nel corso del 2019.*

*Il quadro assunzionale sopra evidenziato presenta una situazione con evidenti connotati di eccezionalità che giustifica ampiamente la norma proposta circa la durata del corso di formazione. L'applicazione del nuovo regime non consentirebbe, invece, di disporre di sufficiente*

*tempo per svolgere tutti i corsi di formazione conseguenti alle suddette disposizioni normative e di effettuare, entro le previste scadenze, tutte le assunzioni nella qualifica di vigile del fuoco programmate negli anni 2019 e 2020, con intuibili ricadute sull'obiettivo indicato dal legislatore di "garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".*

*Si precisa che la norma potrà esplicare i suoi effetti anche nei confronti del corso per 650 assunzioni straordinarie di vigili del fuoco previste ai sensi dell'articolo 1, comma 389, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha avuto inizio il 14 maggio scorso. Infatti, mentre il corso di durata complessiva di 6 mesi è impostato con 5 mesi di didattica nelle strutture centrali di Capannelle a Roma e 1 mese di applicazione pratica presso i Comandi territoriali, il corso di durata complessiva di 9 mesi è impostato con 6 mesi di didattica e 3 mesi di applicazione pratica. Ciò comporta che l'ampliamento della durata del corso è preordinato soprattutto a sviluppare la parte di esperienza pratica che gli allievi sono chiamati a svolgere direttamente sul campo, nei singoli Comandi dei vigili del fuoco dove dovranno svolgere la propria attività, mentre la parte didattica, soprattutto nei primi mesi, resta sostanzialmente invariata nei programmi, prevedendo un mese in più di approfondimento delle materie più rilevanti.*

*Gli oneri finanziari scaturenti dalla proposta emendativa, di cui si dà dimostrazione nelle sottostanti tabelle, sono rappresentati dall'incremento della spesa stipendiale determinato dal conseguimento, con un anticipo di tre mesi, della qualifica di vigile del fuoco al termine del corso di formazione.*

*La quantificazione dell'onere tiene conto, pertanto, del differenziale retributivo esistente tra le predette qualifiche di allievo vigile del fuoco e vigile del fuoco ed ha impatto sulle annualità 2019, 2020 e 2021. La disposizione non determina, viceversa oneri finanziari "a regime" poiché l'anticipato conseguimento della qualifica di vigile del fuoco non ha analoghi effetti sui successivi sviluppi di carriera in quanto l'anzianità di servizio inizia a decorrere dalla data di inquadramento nella qualifica di allievo vigile del fuoco.*

#### Quadro assunzionale e durata del corso di formazione

autorizzazioni:		Art. 1, comma 287 l. 205/2017	Art. 1, comma 389 l. 145/2018		turn-over ordinario (art 66, comma 9-bis, dl n. 112/2008)	totale
2019	unità	100	650	200	835	1785
	decorrenza	01-ott-19	10-mag-19	01-set-19	01-lug-19	
	assunzione qualifica VF (dopo corso 9 mesi)	01-lug-20	10-feb-20	01-giu-20	01-mar-20	
	assunzione qualifica VF (dopo	01-apr-20	10-dic-	01-	01-gen-20	

	<i>corso 6 mesi)</i>		19	<i>mar-20</i>		
<i>anticipo nel conseguimento della qualifica di vigile del fuoco (espresso in aa/pp)</i>	2019	-	36,11		208,75	244,86
	2020	25,00	126,39	50,00		201,39
2020	<i>unità</i>	383	650		200*	1233
	<i>decorrenza</i>	01-ott-20	01-apr-20		01-lug-20	
	<i>assunzione qualifica VF (dopo corso 9 mesi)</i>	01-lug-21	01-gen-21		01-mar-21	
	<i>assunzione qualifica VF (dopo corso 6 mesi)</i>	01-apr-21	01-ott-20		01-gen-21	
<i>anticipo nel conseguimento della qualifica di vigile del fuoco (espresso in aa/pp)</i>	2020	-	162,50		50,00	212,50
	2021	95,75				95,75

*\*dati previsti in base alle proiezioni sul conseguimento dei requisiti per la quiescenza.*

#### *Quantificazione dell'onere*

<i>Es. fin</i>	<i>trattamento retributivo fisso</i>		<i>differenza retributiva annua</i>	<i>anticipo nel conseguimento della qualifica di vigile del fuoco (espresso in aa/pp)</i>	<i>onere annuo</i>
	<i>allievo vigile del fuoco</i>	<i>vigile del fuoco</i>			
2019				244,86	350.630,40
2020	36.485,40	37.917,35	1.431,96	413,89	592.670,78
2021				95,75	137.109,81

*La disposizione di cui al comma 4 introduce modifiche all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.*

*In particolare, la lettera a) aggiunge un secondo periodo al comma 149 dell'articolo 1 della legge di bilancio per l'anno 2019, prevedendo l'istituzione di un fondo da destinare all'incremento dei Fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale della carriera prefettizia e del personale di livello dirigenziale contrattualizzato dell'Amministrazione civile dell'interno. Al predetto fondo viene attribuita una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, 2,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, che verrà ripartita con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.*



*La lettera b) interviene sul successivo comma 152 dell'articolo 1 della citata legge di bilancio per il 2019, prevedendo, altresì, che il Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente dell'Amministrazione civile dell'interno, di cui al primo periodo del comma 149 dell'articolo 1 della legge di bilancio, e quello previsto dalla presente disposizione, relativo alla retribuzione di posizione e di risultato del personale della carriera prefettizia e del personale di livello dirigenziale contrattualizzato dell'Amministrazione civile dell'interno, possano essere ulteriormente incrementati, rispettivamente, fino ad un massimo di 3,5 milioni di euro e fino ad un massimo di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante risparmi strutturali di spesa corrente derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa relativi all'acquisizione dei servizi di noleggio e assicurazione degli automezzi del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Viene rimessa ad un successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2019, l'individuazione delle misure e dei conseguenti risparmi.*

*Il comma 5 prevede l'incremento del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per un importo pari a 4,5 milioni di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020, di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026 e di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.*

*Il comma 6 prevede, infine, che agli oneri derivanti dal comma 1, dal comma 3, lettera a) e b), numero 3), dal comma 4, lettera a), e dal comma 5, pari a 8,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 12,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.*

*Si allega una tabella relativa al dettaglio degli oneri.*

<b>DETTAGLIO ONERI</b>			
	2.000.000	C 1	
	449.370	C 3 LETT. A	
	350.630	C 3 LETT B N 3	
2019	1.500.000	C 4 LETT A	
	4.500.000	C 5	
<b>TOT</b>	<b>8.800.000</b>		
	4.500.000	C 1	FINO AL 2026
	407.329	C3 LETT A	

2020	592.671	C 3 LETT B N 3	
	2.500.000	C 4 LETT A	
	4.500.000	C 5	
<b>TOT</b>	<b>12.500.000</b>		
	4.500.000	C 1	FINO AL 2026
	1.362.890	C 3 LETT A	
2021	137.110	C 3 LETT B N 3	
	6.000.000	C 4 LETT A	AD
	2.500.000	C5	FINO AL 2026
<b>TOT</b>	<b>14.500.000</b>		
	4.500.000	C 1	FINO AL 2026
	1.500.000	C 3 LETT A	AD
2022-2026	6.000.000	C 4 LETT A	AD
	2.500.000	C 5	FINO AL 2026
<b>TOT</b>	<b>14.500.000</b>		
	1.500.000	C 3 LETT A	
AD 2027	6.000.000	C 4 LETT A	
	7.000.000	C 5	
<b>TOT</b>	<b>14.500.000</b>		

*L'articolo 12-ter, con il comma 1 dispone un'autorizzazione di spesa pari a 100.000 euro per l'anno 2019 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 allo scopo di alimentare il Fondo risorse decentrate per la remunerazione delle maggiori attività rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'amministrazione civile dell'Interno.*

*I recenti decreti legislativi 15 gennaio 2016, nn. 7 e 8, recanti interventi in materia di depenalizzazione e sanzioni amministrative, hanno infatti determinato un considerevole aumento dei carichi di lavoro cui devono far fronte le Prefetture-U.T.G., già peraltro interessate da una notevole e diversificata tipologia di fattispecie connesse all'abrogazione di reati ed all'introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili.*

*Le maggiori responsabilità, anche di natura contabile, derivanti dalle fattispecie suindicate assegnate alla competenza dei Prefetti, unitamente alla contrazione delle dotazioni organiche del personale dell'Amministrazione civile dell'interno in attuazione delle misure di spending review, da ultimo operate per il suddetto personale con il d.P.C.M. 22 maggio 2015, possono determinare criticità sia nell'organizzazione funzionale delle strutture a ciò preposte, che nell'efficace gestione delle risorse impiegate in tali delicate funzioni.*

*La modifica introdotta intende garantire, pertanto, una maggiore efficacia delle attività relative alla materia della depenalizzazione reperendo idonee risorse per la maggiore remunerazione del personale dell'amministrazione civile a tal fine impiegato.*

*Ai relativi oneri si provvede, quanto a euro 100.000 per l'anno 2019, mediante utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno e, quanto a euro*

***1.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno..***

Il Capo III contiene disposizioni urgenti in materia di contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive.

**L'articolo 13** reca misure per il contrasto a fenomeni di violenza connessi a manifestazioni sportive, novellando la legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e della tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive e il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive.

In particolare, il comma 1 interviene sugli articoli 6, 6-*quater* e 6-*quinqüies* della legge 13 dicembre 1989, n. 401, al fine di chiarire i presupposti applicativi del provvedimento con il quale il questore dispone il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (DASpo), ampliandone i margini temporali di durata del divieto in caso di recidiva, nonché di estenderne l'ambito applicativo alle condotte poste in essere a danno degli arbitri e degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive.

***Il comma 8-bis dell'art. 6 della legge n. 401/1989, modificato nel senso di prevedere che, decorsi almeno tre anni dalla cessazione del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (DASPO) per violazioni di cui alla legge citata, l'interessato può chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli conseguentemente derivanti se, oltre ad aver dato prove costanti ed effettive di buona condotta, ha anche adottato condotte di ravvedimento operoso ed ha offerto concreta collaborazione all'autorità di polizia o giudiziaria, è stato ulteriormente modificato dalla Camera dei Deputati.***

***Detta modifica, per un verso, rende la collaborazione con le predette autorità "alternativa" e non più necessariamente "concorrente" con le condotte di ravvedimento operoso per la fruizione del beneficio della riabilitazione; per altro verso, prevede un'ulteriore modalità attraverso cui poter conseguire il cennato effetto favorevole, consistente nel prestare un lavoro di pubblica utilità presso lo Stato, le regioni, le province e i comuni, secondo modalità stabilite con successivo decreto ministeriale, d'intesa con la conferenza unificata prevista dalla legge n. 281/97.***

***La prima innovazione presenta evidente carattere ordinamentale, sicché dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto riguarda la prestazione di un lavoro di pubblica utilità a favore dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali, si evidenzia che lo stesso (evidentemente, attivabile solo su istanza dell'interessato), per espressa previsione di legge, deve essere svolto "senza oneri a carico della finanza pubblica", sicché resta dimostrato che anche da tale modifica normativa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.***

Il comma 2 interviene sull'articolo 8 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, concernente il divieto di agevolazioni nei confronti

dei soggetti destinatari del provvedimento di cui all'articolo 6 della legge n. 401 del 1989, al fine di eliminare ogni dubbio circa la necessità che il soggetto sottoposto a DASpo non più efficace (e non destinatario di sentenza di condanna) ottenga la riabilitazione del questore per poter avere accesso a sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, compresa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuita di biglietti e abbonamenti o di titoli di viaggio.

Si tratta di disposizioni che hanno natura ordinamentale, insuscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 14** modifica l'articolo 77 del codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al fine di estendere l'applicabilità del fermo di indiziato di delitto ai reati commessi in occasione o a causa delle manifestazioni sportive, la cui pena edittale non consentirebbe il ricorso al fermo di cui all'articolo 384 del codice di procedura penale.

La disposizione ha natura ordinamentale e, dunque, non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 15** reca modifiche all'articolo 10, commi 6-ter e 6-quater, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città eliminando le limitazioni temporali di efficacia previste dalle due disposizioni, stabilizzandone pertanto la vigenza.

La disposizione ha natura ordinamentale e, dunque, non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 16** reca modifiche al codice penale in materia di circostanze aggravanti comuni e di esclusione della particolare tenuità del fatto in talune ipotesi al fine di consentire la punibilità degli autori di reati commessi in occasione di manifestazioni sportive. *La Camera dei Deputati ha integrato quest'ultima previsione, escludendo che la particolare tenuità del fatto possa essere ravvisata quando i reati di violenza o minaccia, ovvero di resistenza o di oltraggio siano stati commessi nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni.*

*Si tratta di disposizioni di natura precettiva, che non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, atteso che le attività da esse derivanti rientrano tra quelle istituzionali, già previste dalla normativa in vigore, che sono fronteggiate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

*L'articolo 16-bis estende ai soggetti che pongono in essere, nei luoghi in cui si svolge la manifestazione sportiva o in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alla medesima manifestazione, le condotte individuate dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, (c.d. "bagarini") l'ambito di applicazione delle disposizioni a tutela del decoro di particolari luoghi nelle città (c.d. DASPO urbano).*

*La norma in argomento presenta natura precettiva e, come tale, non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Le attività da essa derivanti rientrano, infatti, tra quelle istituzionali, già previste dalla normativa in vigore, che sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

L'articolo 17 modifica l'articolo 1-sexies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, recante sanzioni volte a colpire il fenomeno della rivendita abusiva di titoli di accesso alle manifestazioni sportive (il cosiddetto « bagarinaggio »), eliminando il riferimento ai luoghi in cui si svolge la manifestazione sportiva e a quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono a tali manifestazioni. In tal modo, qualunque condotta di vendita non autorizzata di biglietti per accedere alle manifestazioni sportive, anche se effettuata per via telematica, potrà essere colpita con sanzione amministrativa. La disposizione, inoltre, chiarisce che il divieto opera sia nei confronti delle persone fisiche che nel caso di enti forniti di personalità giuridica e di società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

La disposizione ha natura precettiva e, dunque, non determina l'insorgere di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*L'articolo 17-bis interviene in relazione alla procedura concorsuale per l'accesso alla qualifica di capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.*

*Infatti, con il comma 3 dell'articolo 14-septies è stato autorizzato lo svolgimento di un concorso straordinario nella qualifica di capo squadra per la copertura dei posti resisi disponibili al 31 dicembre 2017 e dei 500 posti in incremento della medesima qualifica apportati con il decreto legislativo n. 127 del 2018. La norma introdotta dalla Camera dei Deputati intende consentire, con le medesime modalità, l'immediato svolgimento delle procedure concorsuali per la promozione alla qualifica di Capo squadra dei vigili del fuoco anche per la copertura dei posti resisi disponibili al 31 dicembre del 2018, in linea con l'esigenza di far fronte a particolari situazioni di carenza di organico nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto che costituiscono, assieme ai vigili del fuoco, la "forza d'urto" della macchina del soccorso pubblico.*

*La disposizione, che consente di avviare immediatamente le procedure per la promozione di 559 nuovi capi squadra, si rende necessaria per coprire in tempi brevi le carenze in tale qualifica e fornire ai Comandi personale fondamentale per le necessità del soccorso tecnico urgente, atteso che la figura del capo squadra è, tra l'altro, responsabile della squadra di soccorso, valuta gli interventi da svolgere e l'impiego delle risorse e dei mezzi necessari, effettua e coordina le operazioni ove sussistono rischi di incendio o di altra natura.*

*L'articolo in parola determina un onere pari a euro 260.000 per l'anno 2019 - coperto mediante corrispondente utilizzo delle risorse appostate per l'anno 2019 sul Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno – per il passaggio anticipato (a seguito della riduzione di due mesi del periodo di formazione) delle suddette 559 unità dalla qualifica di vigile del fuoco coordinatore a quella di capo squadra. I dati economici utilizzati per la quantificazione dell'onere sono quelli stabiliti dal decreto legislativo n. 127/2018, tenendo conto di una anzianità media di 14 anni.*

*Nella tabella che segue viene esposta nel dettaglio la quantificazione dell'onere suddetto:*

#### **ANTICIPO DI 2 MESI DEL PASSAGGIO DA VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE A**

## CAPO SQUADRA

(D.lgs. 127/2018 - importi annui su 12 mensilità)

<b>QUALIFICA</b>	<b>STIPENDIO</b>	<b>INDENNITÀ DI RISCHIO</b>	<b>ASSEGNO SPECIFICITA' 14 anni</b>
<i>vigile del fuoco coordinatore</i>	19.959,30	6.222,48	775,44
<i>capo squadra</i>	20.832,73	7.206,84	930,48

<i>Costo individuale per 2 mesi di anticipo</i>	145,57	164,06	25,84
<i>Costo individuale I.S.</i>	201,44	227,03	34,29

<b>N. unità</b>	<b>559</b>
<i>Costo complessivo l.d.</i>	187.528,66
<b><i>Costo complessivo I.S.</i></b>	<b>258.681,71</b>


L'articolo 18 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

W

POSITIVO

NEGATIVO

Il Responsabile Generale dello Stato  


31 LUG. 2019